

a cura di **Guido Sagliaschi** e **Immacolata Lepri** (*) e del **Centro Studi Internazionali GEB Partners** (**)

Austria

Budget 2011-2014

Il Budget 2011-2014 ha apportato modifiche al regime fiscale austriaco dei **pagamenti di dividendi intercompany**. Secondo la legislazione austriaca, si applica una ritenuta alla fonte del 25% ai pagamenti di dividendi intercompany domestici, in presenza di una percentuale di partecipazione inferiore al 25%. In virtù del Budget 2011-2014, a decorrere dal 1° ottobre 2011, la percentuale di partecipazione per beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta si riduce al **10%**.

Il Budget ha introdotto modifiche anche al **trattamento fiscale degli interessi**. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli interessi corrisposti in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni da parte correlata non sono deducibili. La nuova norma si applica con **effetto retroattivo** e coinvolge anche le operazioni di acquisizione infragrupo, effettuate anteriormente al 1° gennaio 2011. Gli interessi relativi ad operazioni di acquisizione tra terzi sono, al contrario, deducibili. Alcune novità riguardano anche le imprese che svolgono **attività di ricerca e sviluppo** (aumento fino al 10% del *premium* già previsto nella misura dell'8%; limitazione del suindicato *premium* alle attività di ricerca e sviluppo svolte in territorio austriaco).

Francia

Finance Bill 2011

Con decorrenza 1° luglio 2011, l'imposta per l'acquisto di **spazi pubblicitari online** è fissata all'**1%**. Secondo il Governo francese, la misura, introdotta dal *Finance Bill* per il 2011, dovrebbe generare entrate fiscali per un importo pari a Euro 20 milioni.

Il Finance Bill prevede inoltre:

- l'introduzione della cd. «**Tapie**» **tax**, la quale si applica alle *compensations* superiori a Euro 1 milione;
- l'aumento dal 5,5 al 19,6% dell'aliquota IVA applicabile ai servizi *internet*, telefonici e televisivi;
- la riduzione del *tax break* riconosciuto alle società che investono in attività di ricerca, dal 50 al 40% per il primo anno, e dal 40 al 35% per il secondo anno.

Hong Kong

Nuova legge sui prodotti strutturati

A partire dal 13 maggio 2011, con l'entrata in vigore della nuova legge in materia di prodotti strutturati (*Securities and Futures and Companies Legislation (Structured Products Amendment) Ordinance 2011* - «SFO»), **gli emittenti e i distributori** di prodotti strutturati non quotati operanti ad Hong Kong si vedranno costretti ad adeguarsi a numerosi cambiamenti che si ripercuoteranno sulle modalità di **autorizzazione, commercializzazione e vendita** di tali prodotti alla clientela *retail*.

(*) Studio Pavia e Ansaldo. Hanno collaborato Guido Sagliaschi, Federico Sommariva, Andrej Suknev e Immacolata Lepri per: Hong Kong, Russia e Turchia.

(**) Piergiorgio Valente e Caterina Alagna per: Austria, Francia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Svizzera.

D'ora in avanti gli istituti finanziari che attualmente vendono prodotti strutturati al pubblico dovranno ottenere l'autorizzazione da parte della Securities and Futures Commission («SFC»). In precedenza, invece, per le offerte che prevedessero un investimento minimo pari a HK\$500,000 o che si rivolgessero a meno di 50 investitori, non era richiesto alcun previo consenso da parte della SFC. **Dal 13 maggio 2011** solo azioni e obbligazioni «vanilla» (di base) potranno essere **offerite, commercializzate e vendute** al pubblico senza alcun tipo di autorizzazione. Al contrario, per la **pubblicizzazione, commercializzazione e vendita** a clientela *retail* di strumenti finanziari che presentino una componente derivata sarà necessario l'avallo della SFC.

Le esenzioni da autorizzazione previste dalla riforma interessano fondamentalmente quattro categorie: a) i prodotti di tasso e i prodotti su valute emessi da istituti finanziari autorizzati, in quanto considerati prodotti bancari o pubblici, la cui gestione non è regolata dalla SFO; b) i prodotti strutturati quotati; c) le offerte rivolte a investitori professionali; d) gli scambi privati (ove non si configurino come «offerta pubblica», e cioè si rivolgano personalmente a un numero ridotto di clienti con i quali l'emittente o il distributore intrattenga una qualsivoglia relazione e non siano oggetto di pubblicità).

Inoltre, viene operata un'estensione del concetto di «Securities» che arriva ad includere tutti quei prodotti strutturati che prima non appartenevano a tale tipologia e che ora necessitano di una previa autorizzazione da parte della SFC ai fini della commercializzazione e vendita al pubblico. Di conseguenza, tutti i requisiti normativi collegati alle securities troveranno applicazione anche con riguardo alla gamma di prodotti strutturati rientranti ora nella categoria. Per alcune tipologie di attività ciò comporterà un'ulteriore richiesta da parte dell'emittente di una licenza speciale, qualora non ne fosse già in possesso.

Per quanto riguarda il processo di autorizzazione, gli emittenti dovranno corrispondere una tassa pari HK\$ 2.000 per ciascun prodotto per il quale si richieda autorizzazione, alla quale si sommerà una tassa di HK\$ 1.000 che dovrà essere pagata al momento della concessione del permesso da parte della Commissione.

Sarà altresì necessaria l'approvazione della SFC per la diffusione di qualsivoglia pubblicità, avviso o documento che sia o contenga un invito ad **acquisire, disporre, sottoscrivere** un prodotto strutturato regolato dalla sezione 103(1) della SFO.

I cambiamenti apportati dalla riforma costringeranno gli emittenti e i distributori di prodotti strutturati a procedere con una classificazione appropriata dei propri prodotti e una conseguente gestione dell'offerta.

Paesi Bassi **Dutch Limited Liability Company (BV)**

Entro la fine del 2011, dovrebbe essere finalizzato e pubblicato il nuovo regolamento della *Dutch Limited Liability Company* (BV). Le nuove disposizioni ne rendono **più agevole** la costituzione e più **flessibile** la gestione. In particolare:

- nessun capitale minimo è previsto per la costituzione della BV (ad oggi, esso è fissato a 18.000,00 euro);
- i gruppi di soci possono nominare i loro «propri» amministratori;

- è possibile l'emissione di "shares" senza diritto di voto;
- *there will be no more mandatory blocking scheme applicable for shares*;
- *"the dispute regulation will be reviewed and adjusted thoroughly"*;
- gli amministratori sono congiuntamente responsabili per "benefits paid out".

Russia

Normativa sul rilascio di licenze

La Legge Federale n. 99 del 4 maggio 2011 introduce la nuova normativa sul rilascio di licenze all'interno del territorio russo, abrogando la precedente Legge n. 128/2001. Obiettivo della nuova disciplina è **diminuire** l'elenco delle materie oggetto di licenza, **snellire** la relativa procedura di rilascio e **regolare** in modo più preciso i controlli sulle licenze sia nuove sia rinnovate.

Secondo la Legge Federale n. 99/2011 solo le attività elencate all'art. 12 richiedono il **rilascio obbligatorio** di una licenza. Trattasi di un elenco di 49 macro attività - ben inferiori alle 105 della normativa precedente - di cui le più rilevanti sono, a titolo di esempio, le attività legate alla tutela dei dati sensibili, agli armamenti militari, al trasporto aereo, su rotaia e via mare, ai sistemi di comunicazione, alle attività spaziali, alle attività mediche e farmacologiche nonché al controllo sulla sicurezza degli impianti industriali. **Espressamente esclusa** l'applicazione della presente normativa a specifiche attività regolate da apposite discipline, elencate all'art. 1, 2° comma (energia atomica, produzione di alcolici, tutela di segreti di stato, società di credito, fondi di investimento e pensionistici, assicurazioni).

Dall'entrata in vigore della Legge Federale n. 99/2011 non occorrerà richiedere una licenza per qualunque attività che non sia espressamente indicata all'art. 12.

Come dichiarato nella stessa legge (art. 2, 1° comma), la riforma mira a **tutelare specifici valori cardine dell'Ordinamento**, come la vita e la salute dei cittadini, l'ambiente, i beni storico-culturali della Nazione, la sicurezza dello Stato. L'obbligo di richiedere ed ottenere licenze deve essere ricondotto rigidamente ed unicamente alla **difesa di tali principi**.

Da notare che il soggetto giuridico o imprenditore individuale titolare di una licenza può usufruirne su tutto il territorio della Federazione Russa, anche in Regioni diverse da quella del rilascio, previa notifica dell'effettivo luogo di sua applicazione agli enti statali competenti (per il rilascio di licenze), sia della regione di provenienza che di destinazione. È possibile usufruire della licenza dal giorno successivo a quello del consenso al suo rilascio (quest'ultimo corrispondente, peraltro, con la data dell'iscrizione del provvedimento nel Registro delle licenze). La licenza viene assegnata a tempo indeterminato (art. 9, 4° comma).

La legge prevede due tipi di controlli sulle attività oggetto di licenza. Un **controllo documentale** in occasione del rilascio o del rinnovo, che ha ad oggetto la documentazione allegata all'istanza nonché i dati identificativi e fiscali del richiedente (art. 19, 3° comma). Un secondo **controllo sostanziale**, da effettuare in loco e senza preavviso, per cause ritenute gravi dall'organo competente e secondo criteri rigidamente indicati nella legge (art. 19, 10° comma).

La Legge Federale citata entrerà in vigore a 180 giorni dalla sua pubblicazione, ad eccezione di alcune norme regolanti specifiche materie, per le quali sono stati indicati termini differenti.

Legislazione in materia di transfer pricing

In data 4 maggio 2011, il Ministro delle Finanze russo ha presentato una proposta contenente modifiche alla legislazione in materia di **transfer pricing**. Secondo l'OCSE, le proposte modifiche, ove approvate, renderebbero la normativa russa *compliant* agli *standards* internazionali in materia (in particolare, ai principi sanciti nelle *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*), con conseguente:

- maggiore certezza giuridica;
- riduzione dei rischi di doppia imposizione;
- maggiori incentivi agli investimenti da parte delle multinazionali estere;
- maggiore efficienza nelle verifiche fiscali;
- riduzione dei rischi di evasione fiscale.

Se adottata, la nuova normativa dovrebbe entrare in vigore a partire dal **gennaio 2012**. Tenuto conto che è in fase di negoziazione la *membership* russa presso l'OCSE, l'approvazione delle suindicate proposte di legge acquista una particolare rilevanza.

Spagna

Trattamento fiscale di dividendi e royalties

La legislazione spagnola sul trattamento fiscale di **dividendi e royalties in uscita** è stata modificata dal *General Budget Act 2011*, in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie madre-figlia e *interessi&royalties*.

A partire dal 1° luglio 2011, nessuna ritenuta verrà applicata ai canoni corrisposti da società spagnole a consociate con sede in un altro Stato membro. In tale data, infatti, si concluderà il periodo transitorio - riconosciuto dalla direttiva *interessi&royalties* - durante il quale la Spagna ha applicato una ritenuta ridotta del 10%. Per quanto riguarda i dividendi, il *General Budget Act* prevede la riduzione al **5%** della percentuale di partecipazione della *parent company* nella controllata, quale requisito per beneficiare dell'esenzione da ritenuta alla fonte. La percentuale, inoltre, può essere sia diretta che indiretta.

Svezia

Doppie imposizioni e scambio di informazioni

A partire dal 1° gennaio 2012, acquisterà efficacia il **nuovo accordo contro le doppie imposizioni** sottoscritto dalla Svezia e dalla **Svizzera** nel gennaio 2011. In virtù del suindicato accordo, la Svezia ha il diritto di assoggettare a tassazione le plusvalenze da partecipazioni che un soggetto, trasferitosi in Svizzera, cede prima che sia trascorso un periodo di **dieci anni** dal trasferimento. Secondo le attuali disposizioni, in siffatta circostanza, la potestà impositiva appartiene alla Svizzera solamente.

Altra disposizione di particolare interesse è quella relativa allo scambio di informazioni. A partire dal gennaio 2012, le autorità fiscali svedesi hanno il diritto di richiedere ed ottenere informazioni relative a contribuenti determinati, anche qualora queste siano detenute da **banche**.

Turchia

Nuova legge sui media

Il 3 marzo 2011 è entrata in vigore in Turchia la nuova legge in materia di **telecomunicazioni**, che ha **sostituito**, abrogandola interamente, **la previgente**

legge n. 3984 del 20 aprile 1994. In questa prospettiva, la nuova legge contiene disposizioni nuove accanto a previsioni già presenti nella precedente normativa, con l'obiettivo di **offrire un assetto complessivo del settore.**

La riforma ha tenuto conto della normativa e degli *standard* presenti nell'Unione Europea. Ad esempio, la Direttiva 13/2010/UE (sui servizi di media audiovisivi) è stata presa come riferimento finanche da un punto di vista definitorio, tant'è che l'art. 3 della legge include i nuovi concetti della citata direttiva, quali «fornitore di servizi di media», «responsabilità editoriale», «comunicazione commerciale audiovisiva»; altri concetti, in precedenza già definiti anche nella previgente legge, sono stati **modificati** per adattarli al linguaggio comunitario. La direttiva, peraltro, è stata presa in considerazione anche da un punto di vista sostanziale, ad esempio in tema di **responsabilità** dei soggetti fornitori di servizi di media **a livello transfrontaliero.**

Le disposizioni in tema di pubblicità sono tra quelle che hanno subito maggiori modifiche. A seguito della riforma, in particolare: (i) il tempo consentito per messaggi pubblicitari è pari al 20% per ciascuna ora di trasmissione; (ii) il c.d. *product placement* è oggi consentito nei film trasmessi al cinema e in televisione, così come nelle serie TV e nei programmi di sport e intrattenimento, a condizione che non pregiudichi l'indipendenza editoriale e la responsabilità del fornitore dei servizi di media; (iii) comunicazioni commerciali per tabacco e prodotti alcolici non sono consentite.

La nuova legge chiarisce, inoltre, **il periodo e le date di transizione dall'analogico al digitale terrestre**, stabilendo in particolare che detta transizione deve comunque essere completata entro 4 anni.

La struttura societaria delle imprese operanti nel settore radiotelevisivo è stata significativamente rivista. Ad esempio: (i) la massima partecipazione detenuta da soggetti stranieri nel capitale di una società che fornisce servizi di media è stata innalzata da una quota del 25 al 50%; (ii) sono state abolite le restrizioni al numero di imprese in cui un soggetto può detenere azioni/quote (quale unica eccezione, l'art. 19 consente a uno straniero di detenere direttamente partecipazioni in massimo due imprese radiotelevisive); (iii) è stato parimenti abolito il divieto per imprese operanti nel settore finanziario o comunque di investimento di detenere partecipazioni in imprese del settore radiotelevisivo.